

STATUTO

SS IACOPO E FILIPPO - CIRCOLO PARROCCHIALE

Finalità e strutture

Art. 1) È costituito il circolo parrocchiale senza fine di lucro denominato:

"SS IACOPO E FILIPPO - CIRCOLO PARROCCHIALE"

Art. 2) Il circolo parrocchiale ha sede in Via S. Michele n. 50 - Pisa (PI)

Art. 3) I colori sociali del circolo parrocchiale sono BLU E BIANCO, l'emblema è rappresentato dal simbolo costituito dalla icona degli oblati di Maria Vergine sormontato dalla dicitura "SS Jacopo e Filippo" e sotto la dicitura "Circolo Parrocchiale".

Art. 4) Il circolo parrocchiale non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale tra gli associati, nemmeno in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il circolo parrocchiale è motivato dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva, culturale e ricreativa e facendo pieno e costante riferimento alle linee di indirizzo morale e pastorale della Parrocchia San Jacopo e Filippo nell'ambito della quale il circolo nasce ed opera come libera organizzazione di cittadini. Essa non discrimina in base a sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Il circolo potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svol-

Roberto...
Stefano...
P. Nicola...

di Pisa

sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei,
di Pisa

giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministra-
zione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'al-
tro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere
attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e
amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite con-
venzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività isti-
tuzionale e intrattenere rapporti con istituti di Credito, anche su basi
passive.

I soci

Art. 6) Possono essere soci del circolo tutti coloro che ne condividono le
finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Art. 7) L'ammissione al circolo è deliberata dal Consiglio Direttivo su ri-
chiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo as-
sociativo a tempo determinato.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I
soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assem-
blee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà
genitoriale o la tutela.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare
le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote as-
sociative. La quota associativa ed i relativi diritti non sono né trasmissi-
bili né rivalutabili.

Roberto...
M...

Roberto...
St...

P. Nicola...

e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 €16,00
 SE01C1/00
 00033928 00000320 W003S001
 00087857 22/02/2017 10:49:49
 4578-00088 C087C958F5864735
 IDENTIFICATIVO : 01160901226137
 0 1 16 090122 613 7

Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provo-
 cano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità e l'e-
 spulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il so-
 cio interessato. Contro i provvedimenti suddetti, il socio può presentare
 ricorso al Circolo/Società Sportiva di appartenenza e, in ultima istanza, al
 Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta
 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà di-
 ritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto
 nell'ambito associativo.

L'assemblea

Art. 13) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consi-
 glio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è con-
 vocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilan-
 cio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Diret-
 tivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3
 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7
 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomanda-
 ta a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'av-

P. Nicola Gregorio

viso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività

associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il

luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima

Obbligatorio
Miranda

Amministratore
Stefano

P. Nicola Gufforio

e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art.21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente che sono membri di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in

P. Neri Guffino

Pisa
Pisa

altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;

Abbastanza
Monodromo

Roberto Tamborelli
Stefano

P. Nicola Gregorio

- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo

svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento

- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.



Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso d'impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente

Manfred W...

Obesulitmedun

Robert...

D. Niche

impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art.29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote d'iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. Saranno possibili, nell'ambito dell'esercizio economico, erogazioni liberali a favore di enti o associazioni caritatevoli.

Art. 32) L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto, comunque obbligatorio, da sottoporre, unitamente al

preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 27/2/2017

Il Presidente dell'Assemblea PADRE NICOLA GREGORIO

P. Nicola Gregorio

Il Segretario dell'Assemblea ALESSANDRO NORDIO

Alessandro Nordio

Seguono le firme dei soci presenti:

ETTORE FEMINO'

Ettore Femino'

CLAUDIO TRONCHIN

Claudio Tronchin

ROBERTO LAMPANI

Roberto Lampani

P. Nicola Gregorio
Alessandro Nordio
Ettore Femino'
Claudio Tronchin
Roberto Lampani



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE P.O. ... DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

16 MAR 2017
allegato all'atto

Registrato 676 SERIE III

EL. FUZZIARIO (*)
Patrizio Muscardà